

Misure regionali per migliorare la qualità dell'aria

Come ogni anno, nella stagione autunno/inverno entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, insieme ad altre disposizioni per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria.

Dal 1° ottobre 2019 sono **estese a tutto l'anno le limitazioni alla circolazione** per i **veicoli euro 3 diesel** nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). Le fasce sono individuate dall'Allegato 2 della DGR n. 2578 del 31/2014.

La DGR n. 2055/2019 ha introdotto un'importante novità: **dal 1° ottobre 2019** parte anche il progetto sperimentale **MOVE-IN (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti)**, che offre ai proprietari di veicoli a **benzina euro 0** o **diesel euro 0, 1, 2 e 3** la possibilità di scegliere una modalità innovativa per il controllo delle emissioni dei loro autoveicoli.

Dal 1° gennaio 2020 non si applicheranno più le disposizioni per la limitazione del traffico previste dai precedenti provvedimenti regionali (DGR n. 7635/2008, DGR n. 9958/2009, allegato 1 alla DGR n.2578, allegato 2 alla DGR n. 449/2018), ivi comprese le deroghe in esse definite, ma la norma di riferimento sarà l'allegato 1 della DGR 2055 sopra citata, di cui si sintetizzano di seguito i contenuti.

Nulla cambia invece rispetto alle limitazioni temporanee alla circolazione che scattano al perdurare nel tempo del superamento dei limiti degli inquinanti in atmosfera.

Misure di limitazione permanenti

Riguardano i seguenti veicoli:

autoveicoli

- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di **classe Euro 0 benzina o diesel**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **Euro 1 diesel**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di **classe Euro 2 diesel**);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di **classe Euro 3 diesel**).

Le limitazioni si applicano da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

motoveicoli e ciclomotori a due tempi

Si applicano:

- da lunedì a domenica, 24 ore su 24, (dal 1° gennaio al 31 dicembre) per motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;
- da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 1**.

autobus di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **Euro 0 diesel**);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di **classe Euro 1 diesel**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di **classe Euro 2 diesel**).

Le limitazioni si applicano da lunedì a domenica, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Dove si applicano

- nei Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2, per autoveicoli **Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel, Euro 2 diesel**;
- nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, **per autoveicoli Euro 3 diesel**;
- su tutto il territorio regionale, per **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0**; nei Comuni appartenenti alla Fascia 1, **per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1**;
- per **autobus di categoria M3 adibiti a TPL**: a tutto il territorio regionale.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica **all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione di:**

- autostrade;
- strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita dalla LR n. 9 del 2001, art. 3;
- tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti, svincoli autostradali e parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona soggetta a limitazioni.

L'individuazione delle **tratte di collegamento** è effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul loro sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia. Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada. In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

Veicoli esclusi dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (solo gli autoveicoli benzina-gas), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico e quelli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), con relativo documento di riconoscimento;
- veicoli classificati come macchine agricole(art. 57 del d.lgs. 285/92);
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/1997;
- mezzi che hanno caratteristiche costruttive o di utilizzo finalizzate a servizi di tipo pubblico o sociale: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) escluso quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di

handicap stesso; veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato; autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);

- veicoli da sottoporre alla revisione prescritta dalla normativa statale in materia di circolazione stradale, con prenotazione della visita di revisione documentata e solo per il giorno della revisione.

Deroghe

Sono derogati dal fermo della circolazione, i **veicoli**:

- che hanno aderito al Progetto Move-In;
- di soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità (servizi manutentivi di emergenza), individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- che trasportano persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire la relativa certificazione medica;
- che a bordo almeno tre persone (*car pooling*);
- delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE.

Fino al 31 dicembre 2019 restano attive anche le deroghe definite nella DGR n. 7635 del 2008, nella DGR n. 9958 del 2009, nell'allegato 1 alla DGR n. 2578 del 2014 e nell'allegato 2 alla DGR n. 449 del 2018.

Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere decisa per il verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale ad esempio scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

Controlli e sanzioni

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dalla polizia stradale, che, in caso di accertamento delle violazioni, applica le relative sanzioni. I proventi delle sanzioni vanno ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Per l'attuazione dei controlli sul rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico, i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

Fonte

Direzione Generale Ambiente e Clima

DGR n. 2055 del 31/07/2019 Allegato 1- BURL n. 32 del 07/08/2019 – seo

La delibera è pubblicata anche al seguente link

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-permanenti>

Per informazioni dettagliate si rimanda alla lettura integrale del provvedimento citato.

UTR –Ufficio Territoriale Regionale Brianza – sede di Lecco

Corso P. Sposi, 132 – Lecco

Tel. 02.67651 - Fax 0341.251443

SpazioRegione: spazioregione_lecco@regione.lombardia.it

www.regione.lombardia.it